

REGOLAMENTO PER PASSAGGI, TRASFERIMENTI, SECONDE LAUREE ED ESONERO DAL TEST DI AMMISSIONE – revisione del 12 giugno 2019

1) Possono inoltrare richiesta di esonero dal test di ammissione a Farmacia e CTF:

A) gli studenti ed i laureati di qualsiasi classe e qualsiasi ateneo che siano in possesso dei seguenti requisiti:

I. almeno 40 cfu negli ambiti CHIM, MAT, FIS, BIO, MED, INF.

II. almeno 9 cfu nel ssd CHIM/03

B) i laureati della classe L-29.

I laureati degli ordinamenti ante DM 509/99 e gli studenti già iscritti a Farmacia o CTF che abbiano interrotto la carriera o rinunciato agli studi non possono essere esonerati dal test.

2) Le domande di esonero devono essere presentate entro il 20 di luglio

2.2) Gli studenti che possiedono i requisiti di cui all'art. 1 entro il 20 luglio sono dichiarati idonei, collocati in graduatoria come previsto dall'art. 5 e ammessi al beneficio qualora si trovino in posizione utile.

2.3) Gli studenti della classe L-29 possono presentare domanda qualora alla data del 20 luglio abbiano sostenuto tutti gli esami; costoro sono dichiarati idonei a condizione che conseguano il titolo entro il 31 ottobre.

2.4) Gli studenti di qualsiasi classe possono presentare domanda qualora alla data del 20 luglio siano in procinto di sostenere l'ultimo esame utile all'acquisizione dei requisiti di cui all'art. 1, lettera A, punto I; costoro sono dichiarati idonei a condizione che superino l'esame entro il 31 agosto.

3) Per ciascun anno accademico, il Dipartimento delibera entro il 30 aprile i posti disponibili per ciascun corso di laurea e ciascuna annualità (allegato a) e li rende noti con avviso sul sito.

Qualora vi siano richieste in sovrannumero per un anno e posti disponibili in un altro, si verificherà la possibilità di effettuare una compensazione con riguardo alle effettive esigenze organizzative.

4) Se la domanda di esonero è accolta, lo studente può essere iscritto al secondo anno o a un anno successivo in base al prospetto contenuto nell'allegato b. L'iscrizione non implica che vengano convalidati tutti gli esami degli anni precedenti: in alcuni casi potranno essere richieste integrazioni o interi esami.

5) Nel caso in cui le richieste superino le quantità previste dall'allegato a, sono stabilite le seguenti priorità:

- passaggi interni fra corsi del Dstf (rientrano in questa categoria anche gli studenti che abbiano acquisito cfu di singoli insegnamenti senza essere iscritti al corso);

- seconde lauree per ex studenti del Dstf;

- passaggi da altro corso di studio dell'Ateneo;

- trasferimenti da altro Ateneo nell'ambito della medesima classe o della classe equipollente ex DM 509/99;

- seconde lauree per ex studenti dell'Ateneo;

- seconde lauree per studenti di altro Ateneo;

- trasferimenti da altro Ateneo ed altra classe.

Qualora fosse necessario discriminare all'interno del medesimo livello di priorità, verrà data la precedenza allo studente con il maggior numero di CFU e in caso di parità a quello che abbia il più alto voto di laurea (se già laureato) o la più alta media ponderata (se studente).

I laureandi di cui all'art 2.3 sono collocati in graduatoria, in ordine decrescente di media ponderata, al termine della rispettiva categoria di laureati.

Gli studenti di cui all'art. 2.4 sono collocati, in ordine decrescente di media ponderata, al termine della graduatoria.

6) La procedura di esonero dal test di ammissione si conclude con una comunicazione a cura della segreteria didattica a tutti gli interessati via email e tramite pubblicazione sul sito dell'offerta didattica. Gli studenti esonerati hanno titolo per chiedere il passaggio o trasferimento nei termini deliberati dai competenti organi dell'Ateneo per ciascun anno accademico al fine di perfezionare l'iscrizione. Gli studenti ammessi che intendono rinunciare hanno l'obbligo di comunicarlo entro il 31 agosto: coloro che non si iscrivono e non comunicano la rinuncia perdono il diritto di presentare la richiesta di esonero in anni successivi.

7) Il Consiglio di Dipartimento, su proposta dei CCS, istituisce un'apposita commissione cui compete il riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici conseguiti in altre Università italiane o altri corsi di studio, nonché l'autorizzazione a frequentare singoli insegnamenti offerti dai corsi di laurea afferenti. La commissione opera in base a quanto stabilito nei regolamenti dei CCS ed è composta da almeno un docente per ogni CCS che se ne avvale, delegati dal Presidente, e da un tecnico amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, cui compete la trasmissione dei verbali alla Segreteria Studenti.

8) La convalida degli esami avverrà dopo la formalizzazione dell'iscrizione. Per ottenere la convalida, gli interessati la cui carriera si sia svolta in un altro Ateneo o in un altro Dipartimento/Facoltà devono presentare i programmi dettagliati degli esami sostenuti sottoscritti dal docente titolare o da chi ne abbia titolo, ovvero indicare l'url della pagina web ufficiale dell'insegnamento. L'interessato ha l'obbligo di elencare esplicitamente gli esami che ritiene possano essere convalidati in tutto o in parte, indicando l'esame o gli esami equivalenti della precedente carriera, utilizzando la modulistica predisposta dalla Commissione di cui all'art. 7.

9) Qualora uno studente iscritto con abbreviazione di carriera debba essere sottoposto a una procedura di valutazione, anche comparativa (punteggio di laurea, erogazione di borse di studio ecc.), per le quali il bando preveda di considerare l'anno di iscrizione, la commissione competente dovrà considerare nel complesso l'intera carriera dell'interessato e attribuire il punteggio in considerazione degli anni di frequenza precedente e successiva all'iscrizione, nonché dell'effettivo numero di cfu convalidati e acquisiti in seguito.

ALLEGATO A

POSTI DISPONIBILI PER L'A.A. 19-20

FARMACIA

- Secondo anno: 8
- Terzo anno: 8
- Quarto anno: 4
- Quinto anno: 4

Totale: 24

CTF

- Secondo anno: 5
- Terzo anno: 5
- Quarto anno: 5
- Quinto anno: 2

Totale: 17

ALLEGATO B

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI AL SECONDO

Per poter ottenere l'esonero dal test e l'iscrizione ad un anno successivo al primo, i candidati devono possedere i requisiti previsti dall'art. 1 del regolamento e quelli indicati di seguito.

Nel caso di passaggi trasferimenti dalla medesima classe o dagli equipollenti corsi precedenti il DM 270/04, l'iscrizione potrà avvenire ad un anno successivo a quello previsto, con riguardo all'effettiva carriera dello studente: tale eventualità verrà resa nota dopo che il candidato avrà fornito i dettagli della precedente carriera.

FARMACIA

Terzo anno

Almeno 90 cfu negli ambiti BIO, CHIM, MAT, FIS, INF, MED, fra cui:

- almeno 10 CFU nei ssd CHIM/03 e CHIM/06,
- almeno 10 cfu nei SSD CHIM/08 e CHIM/01, oppure 20 cfu nell'ambito BIO

Quarto anno

Almeno 130 cfu negli ambiti BIO, CHIM, MAT, FIS, INF, MED, fra cui:

- almeno 25 cfu nei SSD CHIM/08 e CHIM/01
- almeno 15 CFU nei ssd CHIM/03 e CHIM/06,
- almeno 40 CFU negli ambiti BIO e MED

Quinto anno

Almeno 150 cfu negli ambiti BIO, CHIM, MAT, FIS, INF, MED, fra cui:

- almeno 45 cfu nei SSD CHIM/01, CHIM/08 e CHIM/09,
- almeno 15 CFU nei ssd CHIM/03 e CHIM/06,
- almeno 40 CFU negli ambiti BIO e MED

CTF

Terzo anno

Almeno 90 cfu negli ambiti BIO, CHIM, MAT, FIS, INF, MED, fra cui:

- almeno 10 CFU nei ssd CHIM/03 e CHIM/06,
- almeno 10 cfu nel SSD CHIM/08 e almeno 6 cfu nel ssd CHIM/01

Quarto anno

Almeno 140 cfu negli ambiti BIO, CHIM, MAT, FIS, INF, MED, fra cui:

- almeno 25 cfu nel SSD CHIM/08,
- almeno 15 CFU nei ssd CHIM/03 e CHIM/06
- almeno 40 CFU nei ssd BIO/10, BIO/14 e BIO/15 e BIO/16